CAMERA DEI DEPUTATI N. 603

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VIZZINI

Presentata il 17 ottobre 1963

Disposizioni a favore degli ufficiali ciechi di guerra provenienti dal S. P. E., in atto nella riserva, trattenuti o richiamati in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ottobre del 1962 la IV Commissione Difesa del Senato ha approvato, in sede deliberante, il disegno di legge, riguardante la modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sull'avanzamento degli ufficiali. Tale provvedimento ha migliorato notevolmente le condizioni per l'avanzamento degli ufficiali grandi invalidi di guerra, ma non ha eliminato una dolorosa sperequazione esistente a danno di alcuni ufficiali ciechi di guerra trattenuti o richiamati in servizio, tuttora nel ruolo della riserva. Si tratta di uno sparutissimo numero di ufficiali superinvalidi di guerra, pensionati a vita, provenienti dal soppresso ruolo dei riassunti, che, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, a domanda sono stati trattenuti o richiamati in servizio quali ciechi di guerra. Non essendo passati di ufficio nel ruolo d'onore (cosa che per altri è stata effettuata ad iniziativa del Ministero della difesa), essi sono rimasti nel ruolo della riserva senza possibilità di conseguire altre promozioni.

Si è cioè verificato il fatto che coloro i quali, a suo tempo, ad iniziativa del Ministero, sono passati nel ruolo d'onore, hanno potuto beneficiare o beneficeranno delle tre promozioni previste dall'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata in meglio, senza perdere il beneficio del trattenimento o richiamo in servizio; mentre gli altri, che per ragioni diverse tale passaggio non hanno ancora potuto effettuare, hanno avuta preclusa ogni possibilità di altre promozioni.

Nè è da pensare che, per ovviare ciò, gli stessi possano richiedere con apposita domanda il passaggio nel ruolo d'onore, perchè in tal caso incorrerebbero nel provvedimento di collocamento o ricollocamento in congedo assoluto, previsto dal n. 2 della circolare n. 194 del 10 aprile 1961.

Per togliere questi benemeriti ufficiali da una situazione di disagio morale ed economico, si è pensato di predisporre la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni si applicano anche agli ufficiali ciechi di guerra tuttora nella riserva trattenuti o richiamati in servizio, per i quali all'atto della promozione sarà provveduto d'ufficio alla iscrizione nel ruolo d'onore, rimanendo nella posizione di trattenuti o richiamati in servizio e con effetti dalla data di entrata in vigore della legge sopra indicata.